



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SANT'ANTIOCO-CALASETTA

Via Virgilio, 17 - SANT'ANTIOCO (CA) 09017 ☎ 0781- 83095 📠 0781-802046 💻

Codice meccanografico ministeriale NUIC830001Codice fiscale 93013240911

Indirizzo di posta elettronica caic87700n@istruzione.it

Indirizzo di posta elettronica certificata caic87700n@pec.istruzione.it

Sito web www.icsantantiococalasetta.edu.it

Circ. n° 6

Sant'Antioco, 12.09.2019

Ai Docenti

Al Personale A.T.A.

Al D.S.G.A.

Atti/sito

OGGETTO: VIGILANZA ALUNNI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Appare opportuno, in occasione dell'avvio delle lezioni dell'a. s. 2019/2020, fornire alcuni chiarimenti sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'Istituzione Scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

I responsabili di plesso coordineranno tutti gli interventi necessari affinché le disposizioni seguenti siano funzionali all'organizzazione del servizio.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi". Si raccomanda ai docenti di assicurare la massima puntualità.

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

L'allontanamento temporaneo dell'alunno dalla classe per motivi disciplinari dovrà essere evitato.

Vigilanza durante l'intervallo

Per prevenire possibili incidenti e per evitare situazioni in cui vi siano attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere particolarmente attiva per contenere una prevedibile esuberanza degli alunni; in particolar modo occorrerà avere una dislocazione dei docenti diffusa su tutta l'area interessata in modo da evitare possibili zone d'ombra nella vigilanza, nonché scoraggiare prontamente tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti degli alunni.

Responsabilità Personale Docente

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità della cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi di tale responsabilità solo se:

- ✓ risulta essere presente al momento dell'evento (pur essendo dato per scontato appare opportuno a questa Direzione evidenziarlo);
- ✓ dimostra di non aver potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso;

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo (artt. 2043, 2048 2047 del C.C. e l'art. 61 legge 11/07/ 1980).

Scuola dell'Infanzia

Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni di età utilizzando l'apposito modulo che è stato fornito dalla scuola. Le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro, assicurando la vigilanza sull'alunno. Qualora l'alunno non venga ritirato entro un tempo ragionevole (generalmente 15 minuti) dall'orario dell'uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'ufficio di Polizia Municipale e/o i servizi sociali territoriali ai quali si chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione Locale dei Carabinieri.

Nel caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno le insegnanti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando il Dirigente Scolastico e contestualmente si avviseranno i servizi sociali..

I collaboratori coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

Gli alunni devono essere accompagnati dai genitori al cancello o al portone della scuola; I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno (**solo per la scuola secondaria di primo grado**), utilizzando il modulo disponibile;

I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno **non autorizzato** all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro.

L'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che si attiverà al reperimento delle figure parentali per sollecitare l'arrivo dei genitori o della persona delegata;

Qualora l'alunno non venga ritirato entro un tempo ragionevole (generalmente 30 minuti) dall'orario dell'uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'ufficio di Polizia Municipale e/o i servizi sociali territoriali ai quali si chiederà di rintracciare i genitori.

Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione Locale dei Carabinieri.

I docenti, nel caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate), convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando il Dirigente Scolastico e contestualmente si avviseranno i servizi sociali.

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Cambio dell'ora

Deve essere effettuato nel modo più rapido possibile evitando, da parte dell'insegnante uscente, di permettere ad alcun alunno di allontanarsi dall'aula. Appare evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono, pertanto, responsabili del comportamento degli alunni. Nel corso dell'intero viaggio gli alunni devono essere sempre sorvegliati dai docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, aperture verso l'esterno ecc.) e, conseguentemente adottare ogni idoneo provvedimento.

Scuolabus

La responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di salita nello scuolabus (sentenza della Corte di Cassazione).

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di consegnare gli alunni all'autista o all'eventuale accompagnatore presente nel bus. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non sia chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

I responsabili di plesso verificheranno che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

Collaboratori scolastici

Il dovere di vigilanza rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. Il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

In allegato i moduli uscita autonoma e delega ritiro alunno.

Si rimanda per ogni approfondimento a quanto stabilito nei regolamenti scolastici.

Colgo l'occasione per ribadire a tutto il personale un cordiale augurio per l'inizio delle attività didattiche.

**Il Dirigente Scolastico
Tiziana Meloni**

Firma autografa

omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993